

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 05.02.2004 la Polizia Municipale eseguiva sopralluogo presso l'"Hotel Caesar" sito in Via Marconi n. 33, accertando che erano in corso di realizzazione le seguenti opere edilizie prive di titolo abilitativo: "copertura dell'intero terrazzo a piano quinto sottotetto, per una superficie pari a mq 190,00 circa, con telaio in legno ed elementi prefabbricati tipo "onduline", appoggiato su pali verticali in legno, fissati al parapetto esterno ed addossato ai muri perimetrali della parte esistente, regolarmente autorizzata";

- che con domanda di sanatoria di opere edilizie abusive L. 326/2003 e L.R. 23/2004 prat. 9057 prot. n. 4392 presentata in data 03.05.2004 la Ditta Pozzi Davide richiedeva il condono della struttura coperta al piano sottotetto dell'immobile in Via Marconi, 33 denominato "Hotel Caesar";

- che in data 10.12.2004 il richiedente integrava la pratica edilizia presentando ulteriore documentazione;

- che con Nota prot. n. 4392/R del 08.02.2005 il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia richiedeva l'integrazione dei documenti necessari all'istruttoria della pratica;

- che in data 11.04.2005 il richiedente faceva pervenire la documentazione richiesta;

- che con Nota prot. n. 4392 del 09.05.2007 il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia comunicava al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis Legge 241/90, consistenti nel

fatto che la struttura abusiva era stata realizzata dopo il 31.03.2003;

- che in data 25.05.2007 l'interessato presentava le proprie osservazioni;

- che con provvedimento prot. n. 2362 del 30.10.2008 il Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia rigettava l'istanza di sanatoria con la seguente motivazione: "...poichè la struttura è in parte scoperta, precaria, fatiscente, realizzata tramite tubi innocenti coperti da ondulina; è inidonea a costituire oggetto di condono in quanto priva di ogni caratteristica di finitura (pavimenti, infissi, impianto elettrico), non completata funzionalmente nè idoneo a definirsi costruzione in quanto priva di solaio, tamponamento e struttura sismicamente idonea, previsto all'art 33 della L.R. 23/2004.....";

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a questa Amministrazione in data 09.04.2008 con cui è stato impugnato il provvedimento di diniego per i seguenti motivi: "1) Violazione dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 come modificata con legge 11 febbraio 2005 n. 15. Eccesso di potere per difetto di motivazione"; "2) Violazione dell'art. 31 della Legge 47/1985. Ulteriore eccesso di potere per carenza e illogicità della motivazione;

Considerato che effettivamente il provvedimento di diniego del condono edilizio è fondato su motivazioni diverse da quelle anticipate con la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis Legge 241/90 e che la suddetta circostanza comporta, sotto tale profilo, un vizio di illegittimità del provvedimento stesso;

Vista la comunicazione prot. n. 15813 del 18.06.2008 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90 per il riesame del provvedimento denegatorio;

Considerato che entro i termini assegnati non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati;

Ritenuto pertanto di dover annullare in via di autotutela amministrativa il provvedimento prot. n. 2362 del 30.10.2008 con cui è stata rigettata l'istanza di sanatoria in oggetto, con conseguente effetto ripristinatorio della situazione procedimentale esistente prima della comunicazione ex art.10-bis di cui occorre la rinnovazione, con riserva di emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 107 del D.Gls. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di annullare in via di autotutela amministrativa il provvedimento prot. n. 2362 del 30.10.2008 con cui è stata rigettata l'istanza di sanatoria in oggetto per i motivi di cui in narrativa;

2) di prendere atto del conseguente effetto ripristinatorio della situazione procedimentale esistente prima della comunicazione ex art. 10-bis di cui occorre la rinnovazione, con riserva di emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;

4) di notificare la presente determinazione all'interessato.

DEL36526/ASD-DEL Determina D. n. 578 del 25.08.2008 pag.
